

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

I TERMINI DI PAGAMENTO NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione 7 luglio 2010 n. 4, è intervenuta in merito ai termini e condizioni di pagamento nei contratti di servizi e forniture, ricordando quanto stabilito dal D.Lgs. n.231/2002, di attuazione dell'art. 26 della legge comunitaria 1° marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo ad attuare la direttiva dell'Unione europea 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disciplina, nell'intento di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, prevede infatti, in sintesi:

- a) la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, che è fissato, in assenza di diverso accordo, in trenta giorni decorrenti dagli eventi previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, senza bisogno di un atto scritto di messa in mora (art. 4);
- b) la determinazione legale degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, salvo patto contrario (art. 5);
- c) il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno (art. 6);
- d) la nullità di un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7);

- e) il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità dell'accordo e di modificare il contenuto del contratto applicando i termini legali o riconducendolo ad equità, avendo riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle circostanze previste (art. 7);
- f) la legittimazione processuale delle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) al fine di far accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il pagamento (art. 8).

Tali norme sono dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti, prevenendo un'alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 1° aprile 2010, n. 1885; Consiglio Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469): la partecipazione ad una procedura di gara non può quindi valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento difformi da quelle predeterminate *ex lege*. Di conseguenza devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del suddetto decreto 231, nonché un saggio di interesse diverso da quello previsto dall'art.5. E' stato ritenuto che l'imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l'amministrazione, considerata, in ragione dei poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell'attività negoziale, alla stregua di parte contrattuale forte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 aprile 2005, n. 1638 e 28 settembre 2007, n. 4996).

La contrarietà a norme imperative determina, quindi, la nullità di tali clausole con integrazione legale del contratto mediante applicazione automatica di clausole di contenuto conforme a quelle illegittimamente derogate (cfr. articoli 1339 e 1419 c.c.). Tale nullità può essere fatta valere dalla parte o essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di un eventuale giudizio, nonché, ai sensi dell'art. 8 del decreto 231, eccipita dalle associazioni di categoria in sede di azione inibitoria a tutela di interessi collettivi.

Sulla base di quanto sopra considerato, l'Autorità ha dunque ritenuto che:

"1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo.

2) le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, né prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”

IL PATTO DI STABILITA' 2010 – MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

Con decreti ministeriali del 14 luglio 2010, sono stati definiti i prospetti, e le modalità per la loro redazione e trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato, inerenti la verifica degli obiettivi del Patto di stabilità 2010-2012.

I prospetti devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro il prossimo 29 agosto 2010 (essendo stato pubblicati nella G.U. il 30 luglio u.s.); gli enti che non dovessero provvedere saranno considerati inadempienti al patto di stabilità interno.

Si ritiene utile ricordare come gli enti locali che, ai sensi del comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008 e del comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, rideterminano i propri obiettivi, devono trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

Terminato l'anno di riferimento non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2010 eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Con l'altro decreto ministeriale in pari data sono state ridefinite le modalità di trasmissione, tramite il medesimo sistema via web, delle informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 ex art. 77-bis, c. 14, del D.L. n.112/2008. In merito alla scadenza dell'invio del primo monitoraggio semestrale 2010, stante la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto (2 agosto u.s.), occorre considerare quanto indicato da quest'ultimo (all.A): il termine ordinario, infatti, "è previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2010). In ogni caso, qualora il Decreto fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima

per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del Decreto stesso." Pertanto il termine ultimo per la trasmissione del primo monitoraggio semestrale 2010 scade il 1° settembre p.v.

LA RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'ICI NON ATTRIBUITA DAL 1993

Con D.M. 16 luglio 2010 sono state regolate le modalità di restituzione ai comuni competenti delle somme attribuite, a titolo di ICI, all'IFEL da parte dell'agente della riscossione e degli altri soggetti a cui gli enti locali hanno affidato la riscossione dell'ICI, limitatamente alle somme ex art.7, c.2-bis, del D.L. n.7/2005 – cioè che le somme che a decorrere dall'anno 1993 non è stato possibile attribuire ai comuni in sede di riversamento – nel caso in cui sia stata successivamente provata la titolarità delle somme in questione in capo all'ente competente.

E' stato quindi previsto che nel caso in cui, a seguito di un accertamento, e fatti salvi gli effetti prescrittivi, emerga che il contribuente ha effettivamente versato quanto dovuto a titolo di ICI, il Comune competente, entro 150 giorni dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento, presenta una formale richiesta all'IFEL diretta alla restituzione delle somme in questione, secondo le modalità indicate dall'art.2 del decreto in questione.

L'IFEL, dopo aver verificato la validità della richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione è tenuta alla restituzione delle somme in questione al Comune richiedente, sul conto dallo stesso indicato.

Cordiali saluti.

Luglio 2010